



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione n. 5 del 18/10/2022

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 1558/2022 del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. III, su ricorso proposto dai sig.ri Santoro Domenica e Antonino Nipo.

Verbale di deliberazione del Commissario ad Acta

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 16.10 presso la sede Città Metropolitana di Messina, il Dott. Giovanni Spinella, Segretario Generale del Comune di San Giovanni la Punta, nominato Commissario ad Acta giusta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sentenza Tar Catania Sezione III n. 1558/2022, corretta con Ordinanza n. 2062/2022, con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, dott.ssa Anna Maria Tripodo, ha adottato la seguente:

Il Commissario ad Acta

PREMESSO che il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. staccata di Catania – Sez. III, con sentenza n. 1558/2022, corretta con Ordinanza n. 2062/2022, in accoglimento del ricorso n. 479/2022 proposto dai sig.ri Santoro Domenica e Antonino Nipo, rappresentati e difesi dagli avv. Silvio Motta e Valentina Magnano di San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio Silvio Motta in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37, ha dichiarato l'obbligo della Città Metropolitana di Messina di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del TAR Catania n. 2501/2020 in relazione a quanto statuito per le spese di lite nel termine di giorni novanta, dalla comunicazione della medesima sentenza in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore;

ACCERTATO che i termini assegnati alla Città Metropolitana di Messina dal predetto TAR di Catania, sono scaduti;

VISTO l'insediamento con nota PEC del 16.09.2022;

RITENUTO che, occorre procedere alla esecuzione dell'incarico, giusta quanto statuito dal TAR nella sentenza n. 1558/2022, il cui collegio ha:

- *dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tar Catania n. 2501 del 19 ottobre 2020 in ordine alle spese legali,;*
- *condannato la Città Metropolitana di Messina al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquantavirgolazerozero), oltre accessori di legge se dovuti, incluso il contributo unificato;*

CONSIDERATO che si tratta di esecuzione di sentenza e che gli Organi dell'Amministrazione versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, pertanto sono esautorati dalle normali attribuzioni e non possono disporre degli interessi in discorso, nei limiti relativi all'adempimento del giudicato;

CHE il Commissario nominato dal giudice si appalesa come Organo Straordinario dell'Amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del giudice medesimo, dal

quale ritrae attribuzioni e poteri, mentre le proprie determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione del giudicato;

CONSIDERATO altresì che, come è stato affermato in giurisprudenza (Sent. TAR Catania, sez. II, n. 1090/08), *“nel reperimento delle somme necessarie all’esecuzione del giudicato, il Commissario ad Acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l’esercizio di un’attività compiuta quale longa manus del giudice dell’ottemperanza, e l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l’accensione di mutui”* e ancora, così si legge nella medesima sentenza, *“che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio ai fini dell’imputazione delle spese, limiti che valgono per l’Amministrazione attiva, non si applicano, invece, nei confronti del Commissario ad Acta”*;

CONSIDERATO che è stato riconosciuto il potere del Commissario ad Acta di adottare i provvedimenti necessari all’ottemperanza, anche relativamente alle spese, a carico di qualunque capitolo di bilancio risulti capiente, salvi i limiti nascenti dall’art. 159 del D.L.vo n. 267/2000, persistendo l’effettiva operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al co. 2, a seguito dell’adozione (per ogni semestre) da parte dell’Organo Esecutivo, e rituale notifica al Tesoriere, del provvedimento che abbia quantificato preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

RILEVATO che la più volte menzionata sentenza del TAR 1558/2022 ha posto le spese dell’esecuzione del giudicato a carico dell’Amministrazione intimata;

VISTA la sentenza n. 2501/2020 del Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. III e la sentenza del TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. III, n. 1558/2022;

Visti i preavvisi di parcella emessa prodotti dal legale dei ricorrenti avv. Silvio Motta in ordine ai procedimenti di che trattasi:

preavviso n. 19/2022 Sentenza n. 2501/2020 Tar Sicilia – sezione di Catania, per la complessiva somma di € 5.239,39 (ivi compresa la somma di € 500,00 per contributo unificato giusta statuizione in sentenza);

preavviso n. 20/2022 Sentenza n. 1558/2022 Tar Sicilia sez. Catania, per la complessiva somma di € 2.213,90 (ivi compresa la somma di € 300,00 per contributo unificato giusta statuizione in sentenza);

Visto l’atto di delega all’incasso da parte dei ricorrenti Sig.ri Santoro e Nipo, all’avv. Silvio Motta in ordine alle competenze di cui alla sentenza n. 2501/2020 (trasmessa dall’avv. Motta ed allegata alla presente);

CONSIDERATO che le predette somme costituiscono debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

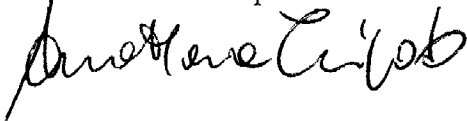
Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui in parte motiva e che qui s’intendono richiamate e trascritte,

delibera

1. Di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194, comma 1, lettera a), del D.L.vo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 7.466,29 per le spese legali di cui alle sentenze del Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. III, n. 1558/2022 e n. 2501/2020.
2. Di dare atto che, giusto atto di delega all’incasso citato in premessa, la somma di € 5.239,39 (ivi compresa la somma di € 500,00 per contributo unificato giusta statuizione in sentenza) dovrà essere corrisposta all’avv. Silvio Motta, legale dei ricorrenti;

3. Di dare atto che le spese legali afferenti il procedimento di ottemperanza di cui alla sentenza n. 1558/2022 per la somma di € 2.213,90 (ivi compresa la somma di € 300,00 per contributo unificato giusta statuizione in sentenza) dovrà essere corrisposta ai ricorrenti sigg.ri Santoro Domenica e e Antonino Nipo.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 7.466,29 al capitolo 2004 del bilancio di previsione dell'esercizio 2022.
5. Dare mandato al servizio affari legali di provvedere al conseguente pagamento.
6. Rinviare a successivo provvedimento dello stesso funzionario responsabile, previa liquidazione del TAR di Catania, il pagamento delle competenze e spese spettanti a questo Commissario ad acta;
7. Incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Sindaco, all'Organo di Revisione dei Conti e alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ai sensi dell'art. 23, co. 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
8. Stante l'urgenza di provvedere, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 48/91.

Il Segretario generale
avv. Anna Maria Tripodo



Il Commissario ad Acta
dott. Giovanni Spinella

